

Dinanzi a € 12.40

Contributo assolto
L. 23.12.1999 n. 488

CA
542/2012

N. 1648/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I l T r i b u n a l e A m m i n i s t r a t i v o R e g i o n a l e d e l l a C a m p a n i a

s e z i o n e s t a c c a t a d i S a l e r n o (S e z i o n e P r i m a)

h a p r o n u n c i a t o l a p r e s e n t e

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 587 del 2012, proposto da:

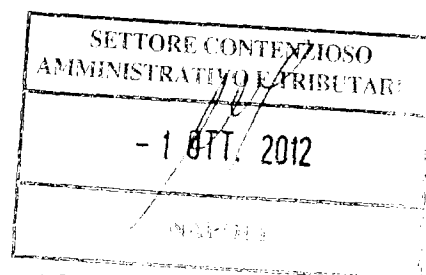
"Soledil s. r. l" (già "Rain Edil s. r. l."), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto, in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso l'Avvocatura Regionale;

Comune di Castellabate, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per Pannullamento



del silenzio – rifiuto formatosi sull'istanza depositata alla Regione Campania in data 06/04/2011, con la quale è stata chiesta l'adozione di tutti gli atti utili e necessari, ai fini della delocalizzazione di un programma costruttivo, dall'originario sito, al Comune di Castellabate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, assegnataria di un contributo agevolato per la realizzazione di un programma costruttivo di E. R. P., giusta delibera di G. R. n. 10536 del 31.12.1996, segnalava che – sussistendo cause ostative all'esecuzione dello stesso, nel sito originariamente previsto (Comune di Ogliastro Cilento) – aveva presentato istanza, ex art. 51 l. 865/1971, al Comune di Castellabate, che dapprima aveva individuato apposita area per l'allocazione del medesimo, e quindi, con delibera n. 4 del 22.03.2011, aveva approvato il programma costruttivo de quo, subordinando il rilascio del permesso di costruire



81



alla delocalizzazione del finanziamento da parte della Regione Campania, presso la quale era stata presentata, in data 6.04.2011, apposita istanza, sulla quale tuttavia l'Amministrazione resistente non s'era ancora pronunciata; tanto premesso, avverso l'inerzia di quest'ultima articolava censure di violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/90, in rel. agli artt. 31 e 117 del c. p. a., di violazione del giusto procedimento e dell'art. 97 Cost., nonché d'eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, affermando d'avere sicuramente diritto alla richiesta delocalizzazione; chiedeva pertanto che il Tribunale accogliesse il ricorso e disponesse la nomina di un commissario "ad acta", che si sostituisse – permanendo l'inerzia – all'Amministrazione Regionale inadempiente.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, producendo documentazione ed una memoria difensiva, in cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame, posto che il Settore E. P. A. dell'ente aveva comunicato alla ricorrente, con nota prot. n. 0665063 del 5.08.2010, che la sua richiesta di delocalizzazione di intervento costruttivo avrebbe potuto "essere valutata solo a seguito della completa definizione dell'iter urbanistico propedeutico al rilascio del permesso di costruire"; che la trasmissione, ad opera della stessa Soledil, della delibera commissariale n. 4 del 22.03.2011, d'approvazione del programma costruttivo d'edilizia agevolata nel Comune di Castellabate, e la stessa presentazione dell'istanza di localizzazione del 18.05.2011, non legittimavano la società a

pretendere una risposta ulteriore, rispetto a quanto già comunicato dal competente Settore nel 2010, non potendo ritenersi sussistente alcun obbligo di provvedere in merito, a carico della Regione; in ogni caso, affermava che il ricorso era infondato nel merito, posto che non sussisteva nella specie il requisito necessario dell'invocata delocalizzazione, costituito dalla cantierabilità della nuova area; concludeva, osservando come, continuando a non sussistere tutte le condizioni, necessarie per l'accoglimento della prefata richiesta della ricorrente, il suo gravame dovesse essere respinto.

Il Comune di Castellabate non si costituiva in giudizio.

All'udienza in camera di consiglio del 21 giugno 2012, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Osserva il Tribunale come la legge 241/90 imponga, all'Amministrazione, l'obbligo di fornire riscontro esplicito e motivato, in ordine alle istanze proposte dai cittadini; mentre, nella specie, la Regione Campania è rimasta inerte, in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo, non provvedendo a fornire alcun riscontro riguardo all'istanza, del 6.04.2011, con la quale la società ricorrente (attesa l'approvazione del programma costruttivo di edilizia convenzionata agevolata in località S. Maria di Castellabate, per effetto della delibera commissariale n. 4 del 22.03.2011), ritenendo pertanto concluso "l'iter urbanistico



②

propedeutico al rilascio del permesso di costruire” (cui, con nota del 5.08.2010 prot. n. 665063 del Settore E. P. A., era stata appunto subordinata la valutazione della medesima istanza), aveva chiesto allo stesso Settore della Regione, ex art. 38, seconda parte, della l. r. 6.12.2000, n. 18, il rilascio del provvedimento di delocalizzazione, di cui in narrativa.

Detto articolo – poi abrogato dall’art. 52, comma 16, lettera b), della l. r. 27 gennaio 2012, n. 1 – prevedeva in particolare, nella sua seconda parte, quanto segue: “In attuazione della Delib. C. R. 25 giugno 1992, n. 97/6 e Delib. C. R. 29 dicembre 1992, n. 166/2 - 7° biennio legge n. 457/1978 e legge n. 67/1988 e successive Delib. G. R. 31 dicembre 1996, n. 10535 e Delib. G. R. 31 dicembre 1996, n. 10536, in ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 179/1992, è consentita la delocalizzazione in ambito regionale dei programmi non ancora iniziati, purché sia garantita l’immediata cantierabilità, come da delibera n. 162/2/92 del Consiglio regionale”.

Non v’è dubbio, quindi, che la Regione Campania fosse tenuta a fornire risposta alla società ricorrente in merito a detta istanza, risposta che viceversa non è, pacificamente, mai intervenuta; né può ritenersi che, di detta risposta, possa tenere luogo la memoria difensiva, prodotta in giudizio dalla difesa dell’ente, la quale, pure, si è posta come esplicativa delle ragioni, per le quali la detta Amministrazione ritiene che la predetta istanza non possa essere oggetto di favorevole valutazione.

Naturalmente la decisione adottata dal Collegio prescinde dal merito della questione, e quindi dalla fondatezza o meno di dette ragioni ostative, mirando unicamente a porre in risalto la mancata adozione di un formale provvedimento, da parte della Regione Campania, conclusivo del procedimento, originatosi ad istanza di parte.

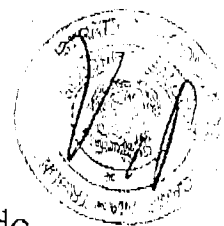
Né, sotto altro e concorrente profilo, il ricorso in esame può dirsi inammissibile, come argomentato dalla difesa dell'Amministrazione, perché le ragioni del diniego sarebbero già state esaustivamente, a suo avviso, contenute nella nota del Settore Regionale competente, del 5.08.2010, e quindi perché non sarebbe sussistito alcun obbligo di provvedere formalmente, circa la successiva istanza di delocalizzazione, della società Soledil s. r. l., del 6.04.2011.

In contrario deve rilevarsi come, nella predetta istanza, la società ricorrente ritenesse proprio d'aver soddisfatto, mercé la produzione della delibera commissariale sopra citata, la condizione, cui la prefata nota regionale aveva, in precedenza, subordinato la valutazione della medesima; orbene, proprio il sopraggiungere di detta circostanza imponeva, ad avviso del Collegio, che la Regione fornisse esplicita risposta circa la suddetta istanza, con conseguente piena ammissibilità del ricorso ed illegittimità del silenzio, serbato dall'ente al riguardo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l'azionabilità del rimedio: la ricorrente ha presentato, alla Regione Campania, in data 6 aprile 2011, la predetta istanza (si ricordi, al riguardo, che: "Ai fini della

6

6



formazione del silenzio – inadempimento, pur non occorrendo alcuna diffida ad adempiere, come stabilito dall'art. 2 comma 4 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall'art. 2, l. 11 febbraio 2005 n. 15 (e, oggi, dall'art. 117 comma 1, c. p. a.: nde), resta comunque ferma la necessità di una formale istanza da parte dell'interessato, atteso che solo mediante un simile atto si possono individuare le ragioni da porre alla base dell'asserito obbligo di provvedere e risulta possibile circoscrivere, anche temporalmente, il lamentato comportamento inerte od inadeguato dell'amministrazione, rendendosi possibile, altresì, la concreta verifica delle possibili iniziative, ai fini del soddisfacimento della pretesa del richiedente, che siano state eventualmente intraprese dalla competente autorità” – Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1594), ma senza sortire alcun risultato, determinandosi, in tal modo, uno stato di perdurante incertezza, con riferimento alla sorte della medesima.

Quanto ai requisiti richiesti, ora, dall'art. 31 cpv. c. p. a., s'osserva che l'azione può esser proposta, fintantoché perdura l'inadempimento (e la condizione, giusta quanto sopra rilevato, deve dirsi verificata), nel termine di non oltre un anno, dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (anche tale condizione è rispettata, posto che il presente ricorso è stato notificato, all'Amministrazione regionale, il 5.04.2012).

Il ricorso va dunque accolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c. p. a. (d. l.vo 104/2010), sicché il Tribunale ordina

alla Regione Campania di provvedere senza indugio a riscontrare l'istanza della società ricorrente, di cui in narrativa, assegnando all'uopo, alla predetta Amministrazione, il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

Il Tribunale si riserva, a fronte dell'eventuale ulteriore inadempienza da parte della Regione Campania, di nominare – con successivo provvedimento – un commissario “ad acta”, che alla stessa si sostituisca.

In base alla regola della soccombenza, la Regione Campania va condannata a rifondere, alla società ricorrente, spese, competenze ed onorari di giudizio, liquidati come da dispositivo, laddove sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, rispetto all'altra Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina alla Regione Campania di fornire esplicito e motivato riscontro circa l'istanza della società ricorrente, di cui in narrativa, e tanto nel termine perentorio, indicato in parte motiva.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio,



85

8



complessivamente e forfetariamente liquidati in € 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.

Spese compensate, quanto al Comune di Castellabate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente FF

Giovanni Grasso, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 17 SET. 2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Cavaliere

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEZIONE DI SALERNO

copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge

Sono fogli 5 (Cinque)
Salerno, 24 SET 2012

Vincenzo P. Sapia



RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO**1994 N. 53**

Io sottoscritto Avv. Marcello FORTUNATO in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.01.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine di Salerno del 30.06.06, previa iscrizione al n. 261/2012 del mio registro cronologico, per conto della Società "SOLEDIL S.r.l.", in persona del legale rappresentante p.t., ho notifico la suesesa sentenza a:

(REG. CRON. N. 261/2012) - REGIONE CAMPANIA - IN
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. -
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO CON IL SUO
PROCURATORE COSTITUITO AVV. BEATRICE DELL'ISOLA
VIA ABELLA SALERNITANA N. 3 - 84127 - SALERNO
PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76486492783-1 spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 27.09.2012

Avv. Marcello FORTUNATO

